



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale del Mercato del Lavoro
Divisione III
Via Cesare De Lollis, 12
00187 Roma



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 17/11/2009
Prot. 13 / III / 0015270

All'Agenzia Liguria Lavoro

Via Freschi, 11/g
16121 Genova

Oggetto: Assunzioni obbligatorie L. 68/1999. Pubbliche amministrazioni.

Si fa riferimento alla lettera del 25 settembre u.s. con cui si chiedono chiarimenti sulla possibilità di assumere personale appartenente alle categorie protette a fronte dell'entrata in vigore del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che all'art. 17, comma 7, dispone il divieto di procedere ad assunzioni di personale sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal comma 3 della medesima disposizione.

Preliminarmente, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, si precisa che il divieto assunzionale previsto dal richiamato art. 17, comma 7, riguarda esclusivamente le amministrazioni centrali dello Stato e gli enti pubblici non economici.

Ciò detto, in ordine al quesito posto le assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette, ai fini esclusivi del rispetto della quota di riserva prevista dall'art. 3 della legge 68/1999, sono da ritenersi escluse dalla disciplina limitativa delle assunzioni. L'esigenza di inserimento e di integrazione lavorativa dei soggetti considerati, infatti, appare prevalente rispetto alla disciplina limitativa delle assunzioni (vedasi parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 29 settembre 2008).

Per completezza occorre ricordare che l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel disciplinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, prevede, al comma 6, il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, per gli enti che non provvedono agli adempimenti individuati dalla medesima disposizione.

Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, la Scrivente Direzione Generale ritiene che le amministrazioni non possano procedere alle assunzioni del personale in questione nel solo caso in cui trovi applicazione il sopra richiamato art. 6, comma 6, del d. lgs. 165/2001.

Il Direttore Generale *ad interim*
Cons. Francesco Verbaro